

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 luglio 2007, n. 461.

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione Lazio del 1° agosto 2006, n. 400 concernente: L'Istituzione del Monumento Naturale «Lago di Fondi», ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art. 7 della sopraccitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le zone umide, i SIC e le ZPS;

VISTO il con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0400 del 01/08/2006 con il quale è stato istituito il Monumento Naturale "Lago di Fondi", quale area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale, che comprende il Lago di Fondi e territori limitrofi e che insiste nel territorio dei Comuni di Fondi e di Monte San Biagio (provincia di Latina);

PRESO ATTO che con codice identificativo n. IT 6040010 il "Lago di Fondi" è inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE già pubblicati dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000;

CONSIDERATO che nello Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, il "Lago di Fondi" era già stato individuato quale area naturale protetta;

CONSIDERATO che l'area del Lago di Fondi, ubicata lungo la direttrice migratoria tirrenica e luogo di sosta preferenziale per l'avifauna migratoria, è stata individuata, all'interno della provincia di Latina, quale "Zona di Protezione Rotte di Migrazione", come riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 29.07.1998, relativa all'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che, a seguito di varie richieste presentate da soggetti interessati volte ad un riesame del decreto, l'Amministrazione Regionale ha avviato un procedimento in tal senso, ai sensi della L.241/1990 ss.m.ii., anche mediante la pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale affinché chiunque avesse interesse giuridicamente tutelato potesse esercitare le facoltà ed i diritti ivi previsti;

CONSIDERATO che in suddetto avviso è stata indicata la possibilità a chiunque di inoltrare memorie scritte e/o documenti nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 20.11.2006;

CONSIDERATO inoltre che la riapertura del procedimento è stata finalizzata ad una migliore tutela ambientale e ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati comunque coinvolti e rilevanti ancorché sopravvenuti;

CONSIDERATO inoltre che la Direzione Regionale competente ha aperto d'ufficio un'istruttoria amministrativa volta ad una eventuale modifica e/o convalida del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0400 del 01.08.2006 "Istituzione del Monumento Naturale Lago di Fondi";

PRESO ATTO della relazione istruttoria del 16 febbraio 2007, svolta dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, acquisita agli atti del procedimento istruttorio del presente decreto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0400 del 01/08/2006, apportando modifiche alla perimetrazione del Monumento Naturale "Lago di Fondi", salvaguardando la continuità ambientale dell'area protetta e integrando con specifiche norme di salvaguardia;

CONSIDERATO altresì che la modifica del Decreto è finalizzata al perseguimento del pubblico interesse nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 9 luglio 2007;

DECRETA

1) Al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0400 del 01/08/2006 concernente: "Istituzione del Monumento Naturale "Lago di Fondi"- ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) del Decreto n. TO400 del 01/08/2006 l'allegato A è sostituito dall'allegato AA del presente Decreto;

b) il punto 2) del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TO400/2006 è così sostituito:

“ 2) All'interno del Monumento Naturale Lago di Fondi si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 4 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale; sono altresì consentite le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di utilizzazione aziendale. Detti piani dovranno essere assoggettati al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione che verificherà la necessità degli interventi da realizzare sulla base delle indicazioni dei risultati aziendali che si intendono eseguire e l'impossibilità di utilizzare i fabbricati esistenti;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento e alla cattura della fauna selvatica ad eccezione delle catture finalizzate a progetti di ricerca scientifica e piani di conservazione;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, fatte salve le opere di collegamento viario ove previste dai programmi triennali delle opere pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto, previo nulla osta dell'Ente di Gestione, avuto riguardo alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati;
- il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale, per la gestione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole ed economiche ivi presenti, inclusa anche quella turistico-ricreativa; è inoltre consentita la fruizione dei percorsi carrabili, pedonali e ciclabili esistenti utili a permettere la conoscenza e fruizione del monumento naturale, anche con veicoli motorizzati;

- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria e, previo nulla osta dell'Ente di Gestione, interventi di manutenzione straordinaria, per il mantenimento in efficienza del sistema idrografico irriguo;
- l'apertura di cave e discariche.

c) In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente Decreto, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

d) Per quanto non espressamente integrato o modificato dal presente Decreto resta fermo quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TO400 del 01/08/2006.

L' Agenzia Regionale Parchi, quale Ente di Gestione del Monumento Naturale "Lago di Fondi" , provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a modificare la precedente trascrizione del vincolo.


Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 10 luglio 2007

Il Presidente
MARRAZZO

Allegato "AA"




REGIONE LAZIO
**Assessorato Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli**

**Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Area Conservazione della Natura**

**Scala:
1:10.000**

**Monumento Naturale
Lago di Fondi**

Legenda



Perimetro

